



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO)

e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (RICCARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	12
Testo dell'Accordo preventista in caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione	»	18

ONOREVOLI SENATORI. -

Scopo, portata e motivi del provvedimento

Le già ottime relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Presidente Napolitano del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell'eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento del G20. Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Mario Monti, ha incontrato il Presidente della Repubblica di Corea Lee Myung-bak, a margine del Vertice sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seoul il 26-27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna «Italia in Corea» e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

L'Accordo in materia di vacanze-lavoro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea riveste notevole importanza nel quadro dei rapporti bilaterali ed intensifica la collaborazione tra i due Paesi. Lo spirito dell'Accordo mira a facilitare ed agevolare le procedure amministrative che si applicano all'ingresso ed al soggiorno per lunghi periodi di vacanza, con possibilità di svolgere un impiego occasionale che consenta di completare la disponibilità dei mezzi finanziari, in favore dei giovani cittadini dei due Paesi.

L'Accordo in esame ha l'intento di offrire maggiori opportunità ai cittadini delle due Parti, particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed i costumi dell'altro Paese e di acquisire o perfezionare la conoscenza linguistica del Paese ospitante offrendo, nel contempo, l'opportunità di svolgere un'esperienza lavorativa.

L'Accordo si compone di un preambolo e otto articoli che prevedono quanto segue:

Articolo 1

Specifica requisiti e condizioni per il rilascio di visti vacanze-lavoro, della durata di dodici mesi con ingressi multipli, a favore di cittadini coreani. Il periodo di dodici mesi decorre dall'ingresso in territorio italiano. In particolare, gli interessati dovranno presentare domanda presso la rappresentanza diplomatica italiana in Corea, devono essere titolari di un passaporto coreano in corso di validità con durata non inferiore ai diciotto mesi, devono essere residenti in Corea, avere un'età compresa tra i diciotto ed i trenta anni compiuti, non avere familiari al seguito, non devono avere condanne penali a carico, non aver usufruito di un precedente visto vacanze-lavoro, e dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie per mantenersi durante il soggiorno in Italia e per il viaggio, nonché di una copertura assicurativa per spese sanitarie che includa una copertura globale delle spese ospedaliere con validità per tutta la durata del soggiorno.

Lo stesso articolo determina il contingente annuale dei visti per vacanze-lavoro che potranno essere rilasciati dall'Italia ai cittadini coreani, fissato, sul principio della reciprocità, in 500 unità, salvo diversa determina-

zione che non costituirà emendamento sostanziale alla natura dell'Accordo.

Viene altresì richiamato il rispetto delle legislazioni nazionali in materia di lavoro e di previdenza sociale, nonché in materia di soggiorno, con la precisazione che il relativo permesso di soggiorno non è estendibile né convertibile.

Articolo 2

Sancisce gli stessi requisiti, condizioni e principi di cui all'articolo 1, riferiti ai cittadini italiani che intendano recarsi in Corea nel quadro dell'Accordo vacanze-lavoro in piena e totale reciprocità con quanto sancito dal precedente articolo a favore dei cittadini coreani.

Articolo 3

Concerne le disposizioni di carattere generale dell'Accordo, in termini di promozione dell'Accordo presso le organizzazioni giovanili e culturali che si incoraggeranno a fornire adeguata assistenza ai suoi beneficiari. Viene contemplato lo scambio di informazioni relativo agli emendamenti alle legislazioni nazionali vigenti nei rispettivi paesi. Viene contemplato il rifiuto all'ingresso a cittadini indesiderati o l'espulsione dal proprio territorio. Viene ribadita la conformità dell'Accordo alle leggi e regolamenti dei ri-

spettivi Paesi, per l'Italia in osservanza anche alla legislazione comunitaria.

Articolo 4

Introduce una clausola di salvaguardia, con la possibilità riconosciuta alle Parti contraenti di sospendere, parzialmente o totalmente, l'Accordo per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Le sospensioni vengono comunicate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 5

Individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'applicazione dell'Accordo.

Articolo 6

Individua le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 7

Stabilisce le procedure per eventuali emendamenti all'Accordo.

Articolo 8

Stabilisce le modalità per l'eventuale denuncia dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

Tenuto conto che nessuna previsione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro contempla la possibilità che i visti rilasciati in attuazione di quest'ultimo siano gratuiti, dall'esecuzione del presente Accordo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. *Aspetti Tecnico-normativi di diritto interno*1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di gettare le basi di un quadro normativo bilaterale di riferimento atto a favorire il movimento dei giovani dei due Paesi che intendano approfondire la conoscenza socio-culturale dell'altro Paese attraverso soggiorni turistici della durata massima di un anno, per i quali sia prevedibile la possibilità di integrare le proprie risorse finanziarie tramite un'attività lavorativa occasionale che non ecceda i sei mesi. Il presente intervento normativo mira inoltre, in un contesto più generalizzato, ad aggiornare iniziative comuni in un contesto che da un lato evolve più rapidamente che in passato, e contestualmente ad innalzare ulteriormente il livello dei rapporti politici in maniera significativa.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Non esiste al momento un quadro normativo nazionale di riferimento tra l'Italia e la Corea in materia di vacanze lavoro. In materia di lavoro i rapporti bilaterali tra l'Italia e la Corea sono regolati dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla previdenza sociale, firmato a Roma il 3 marzo 2000 e tuttora vigente, con cui il presente intervento normativo va ad integrarsi.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il presente intervento normativo risponde pienamente alle finalità proprie di cui alla normativa in materia migratoria (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 27). Il presente Accordo presenta due elementi innovativi, che derogano alla normativa nazionale di riferimento e si concretizzano, nello specifico: *a)* consentire ai beneficiari di svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi con lo stesso datore di lavoro, in deroga alle condizioni generali e alla disciplina dell'articolo 40, comma 20, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 che regola, nello specifico, i visti per vacanze-lavoro rilasciati sulla base di accordi internazionali; *b)* viene concesso in modo esplicito, ai beneficiari del presente Accordo, un periodo di soggiorno di durata di dodici mesi decorrenti dall'ingresso sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

Il presente intervento normativo non va ad incidere sulla regolamentazione nazionale, limitandosi piuttosto a semplificare le procedure amministrative applicate ai giovani cittadini italiani e coreani e riproducendo fedelmente buona parte delle fatti specie già contemplate dalla normativa vigente, anche in tema di accesso temporaneo al nostro mercato lavoro.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Resta salva la possibilità per le autonomie locali di intrattenere relazioni con un Paese terzo inserito tra le economie emergenti.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non esiste attualmente all'esame del Parlamento alcun disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato alla Commissione affari esteri in materia analoga al presente Accordo.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. *Contesto Normativo comunitario e internazionale*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo*

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativa vigente. Esso risponde pienamente alle finalità proprie di cui alla normativa in materia migratoria (citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 27), e semplifica le procedure amministrative applicate ai giovani cittadini italiani e coreani, riproducendo fedelmente buona parte delle fattispecie già contemplate dalla normativa vigente, anche in tema di accesso temporaneo al nostro mercato lavoro.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione dello schema di atto normativa sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

Per copia conforme

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
COREA IN MATERIA DI
VACANZE - LAVORO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea (di seguito definite "le Parti"),

Nello spirito di intensificare le relazioni di collaborazione tra i due Paesi e in conformità con la normativa nazionale vigente nei rispettivi Paesi nonché, nel caso della Repubblica Italiana, alla legislazione comunitaria,

Desiderosi di offrire maggiori opportunità ai propri cittadini, particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi,

Desiderosi di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi, particolarmente i giovani della Repubblica Italiana che vogliono recarsi in Corea ed i giovani della Repubblica di Corea che vogliono recarsi in Italia, principalmente per motivi di vacanza di lungo periodo con la possibilità di un impiego occasionale che consenta di completare i mezzi finanziari di cui dispongono,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Per il Governo della Repubblica Italiana

1. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Corea rilascerà, a richiesta di cittadini coreani, visti multipli per vacanze lavoro validi dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro;
- b) siano cittadini coreani residenti in Corea;
- c) abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza nella Repubblica Italiana, durante il quale un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;
- d) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti;
- e) Non abbiano familiari al seguito;
- f) siano in possesso di un passaporto coreano che abbia una validità non inferiore ai diciotto (18) mesi;
- g) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;
- h) siano in possesso di fondi sufficienti, in conformità alla normativa nazionale italiana vigente, per mantenersi durante il periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana;
- i) siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere, valida per tutta la durata del loro soggiorno nella Repubblica Italiana;
- j) dimostrino di non avere condanne penali a carico.

2. Il Governo della Repubblica Italiana potrà rilasciare a cittadini coreani, ogni anno, fino a cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerati emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.

3. Il Governo della Repubblica Italiana permetterà ai cittadini coreani che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro l'ingresso nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dall'inizio del loro ingresso sul territorio italiano.

4. I cittadini coreani in possesso di un visto di ingresso vacanze lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro i termini di legge (8 giorni), richiedere il permesso di soggiorno sulla base del visto di ingresso rilasciato dalla rete Diplomatico-consolare italiana nella Repubblica di Corea. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro rilasciato sulla base del visto di ingresso vacanze lavoro consentirà agli stessi di svolgere un'attività lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non è estensibile né convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo. Il possesso

di un permesso di soggiorno conforme ad un visto vacanze lavoro non dà titolo ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o per motivi familiari.

5. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana si adopereranno affinché i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia.

6. I cittadini coreani che hanno fatto ingresso in Italia muniti di visto vacanze lavoro possono svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Secondo la legge dello Stato italiano, il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino coreano mediante le modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria previste dalla legislazione nazionale. Ai cittadini coreani che svolgono un'attività lavorativa in Italia nel quadro del presente accordo, si applicherà la legislazione italiana in materia di lavoro e di previdenza sociale.

7. Il Governo della Repubblica Italiana richiederà ai cittadini coreani che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo vacanze lavoro il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Per il Governo della Repubblica di Corea

1. Il Governo della Repubblica di Corea, attraverso la propria rete diplomatico-consolare in Italia rilascerà, a richiesta di cittadini italiani, visti multipli per vacanze lavoro validi per un periodo di dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a. non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro;
- b. siano cittadini italiani residenti in Italia;
- c. abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Corea, e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;
- d. abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti;
- e. non abbiano familiari al seguito;
- f. siano in possesso di un passaporto italiano di validità non inferiore ai diciotto (18) mesi;
- g. siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi

sufficienti per acquistarlo;

h. siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Corea, secondo un ammontare determinato dalle autorità competenti;

i. siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno in Corea;

j. dimostrino di non avere condanne penali a carico.

2. Il Governo della Repubblica di Corea potrà rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di cinquecento (500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.
3. Il Governo della Repubblica di Corea permetterà ai cittadini italiani che siano in possesso di un visto per vacanze l'ingresso ed il soggiorno nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente i dodici (12) mesi dal loro ingresso e consentirà agli stessi di svolgere un'attività lavorativa quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non è estensibile né convertibile in un permesso di soggiorno di altro tipo di permesso di soggiorno.
4. I cittadini italiani che hanno fatto ingresso nella Repubblica di Corea con un visto vacanze lavoro possono svolgere un'attività lavorativa per un periodo non superiore a sei (6) mesi con lo stesso datore di lavoro. Ai cittadini italiani che svolgono un'attività lavorativa in Corea nel quadro del presente accordo si applicherà la legislazione coreana in materia di lavoro e di previdenza sociale.
5. Il Governo della Repubblica di Corea richiederà ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Corea nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

Disposizioni Generali

1. Le Parti si adopereranno per incoraggiare le organizzazioni giovanili, culturali e comunità nei rispettivi Paesi a fornire adeguate assistenza ai cittadini dell'altra Parte contraente entrati nell'altro Paese con un visto

Vacanze Lavoro.

2. Le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni riferimento normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo.
3. Le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.
4. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo.
5. Il presente Accordo vacanze lavoro sarà applicato in conformità alle leggi e regolamenti in vigore in entrambi i Paesi e, per quanto riguarda l'Italia, in osservanza anche alla legislazione comunitaria, in forza degli obblighi derivanti per l'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 4**Sospensione dell'Accordo**

Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validità dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa opererà, sarà notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 5**Soluzione delle Controversie**

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per il tramite dei canali diplomatici.

ARTICOLO 6**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per il recepimento del presente Accordo nel proprio ordinamento giuridico.

ARTICOLO 7**Emendamenti**

Il presente Accordo può essere emendato consensualmente per iscritto tra i due Governi in qualsiasi momento. Gli emendamenti saranno effettuati per iscritto tramite i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le stesse procedure di cui al precedente Articolo 6.


ARTICOLO 8**Denuncia**

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a che una delle Parti contraenti non lo denunci. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo, previa notifica scritta tramite i canali diplomatici alla controparte con almeno sei (6) mesi di anticipo.


IN FEDE DI CIO', il presente Accordo viene firmato dai sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi.

Fatto a Seoul il 5.11.2012 in due originali ciascuno in italiano, coreano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Corea



**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON A WORKING HOLIDAY PROGRAM**

The Government of the Italian Republic and the Government of Republic of Korea (hereafter referred to as the "Contracting Parties"),

In the spirit of promoting a closer co-operative relationship between the two countries, and in conformity with the laws and regulations in force in each country and, in the case of the Italian Republic, in the European Union,

Desiring to provide wider opportunities for their nationals, particularly the youth, to appreciate the culture and general way of life of the other country for the purpose of promoting mutual understanding between the two countries, and

Wishing to provide arrangements for the nationals of each country, particularly the youth of the Italian Republic wishing to enter the Republic of Korea and the youth of the Republic of Korea wishing to enter the Italian Republic, mainly for a holiday with the possibility of occasional employment in order to supplement their financial funds,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

For the Government of the Italian Republic

1. The Government of the Italian Republic will issue, through its embassy or consulate in the Republic of Korea, upon request of Korean nationals, multiple entry working holiday visas, valid for a

period of twelve (12) months, to persons who satisfy each of the following requirements:

- (a) have not previously been issued a working holiday visa;
 - (b) are Korean nationals resident in the Republic of Korea;
 - (c) have the primary purpose of spending a holiday period in the Italian Republic during which employment would be an incidental aspect rather than the primary reason of the stay;
 - (d) are, at the time of the application for the working holiday visa, aged between eighteen (18) and thirty (30) years inclusive;
 - (e) are not accompanied by family members;
 - (f) possess a Korean passport which is valid for not less than eighteen (18) months;
 - (g) possess a return travel ticket or sufficient funds to purchase such ticket;
 - (h) possess sufficient funds for their livelihood during the period of stay in the Italian Republic, in conformity with Italian legislation;
 - (i) hold medical and comprehensive hospitalization and liability insurance valid for the whole period of stay in the Italian Republic; and
 - (j) do not possess a criminal record.
2. The Government of the Italian Republic may issue to Korean nationals, each year, up to five hundred (500) working holiday visas, unless it determines otherwise. An adjustment to the number of working holiday visas issued per annum shall not be regarded as a formal amendment to this Agreement and shall be confirmed through the diplomatic channel.

3. The Government of the Italian Republic will permit the Korean nationals who possess valid working holiday visas to enter and stay in its territory for a total period not exceeding twelve (12) months from the date of entry.
4. The holders of a working holiday visa shall, within eight (8) days after arriving in the Italian Republic, apply for a permit of stay on the basis of the entry working holiday visa issued by the Italian embassy or consulate in the Republic of Korea. The permit of stay issued on the basis of the entry working holiday visa will allow them to engage in employment as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their funds. The permit of stay for the working holiday visa is neither extendible nor convertible into a different kind of permit of stay. The issuance of a permit of stay on the basis of a working holiday visa does not entitle the holder to obtain a family reunification visa.
5. The Italian competent authorities shall facilitate the issue of the necessary permits in the shortest possible time, in conformity with national legislation.
6. Korean nationals who have entered the Italian Republic with working holiday visas may work for a total period not exceeding six (6) months with the same employer. In accordance with the national legislation of the Italian Republic, the employer shall communicate the employment of the Korean national to the Italian Government. Italian legislation relating to work and social security shall apply to Korean nationals working in the Italian Republic under this Agreement.
7. Korean nationals who enter the Italian Republic under this Agreement shall comply with the laws and regulations in force in the Italian Republic and shall not engage in employment that is contrary to the purpose of the working holiday visa. Holders of working holiday visas are not allowed, during their stay, to engage in permanent employment.

ARTICLE 2**For the Government of the Republic of Korea**

1. The Government of the Republic of Korea will issue, through its embassy or consulate in the Italian Republic, upon request of Italian nationals, multiple entry working holiday visas, valid for a period of twelve (12) months, to persons who satisfy each of the following requirements:
 - (a) have not previously been issued a working holiday visa;
 - (b) are Italian nationals resident in the Italian Republic;
 - (c) have the primary purpose of spending a holiday period in the Republic of Korea during which employment would be an incidental aspect rather than the primary reason of the stay;
 - (d) are, at the time of the application for the working holiday visa, aged between eighteen (18) and thirty (30) years inclusive;
 - (e) are not accompanied by family members;
 - (f) possess an Italian passport which is valid for not less than eighteen (18) months;
 - (g) possess a return travel ticket or sufficient funds to purchase such ticket;
 - (h) possess sufficient funds for their livelihood during the period of stay in the Republic of Korea;
 - (i) hold medical and comprehensive hospitalization and liability insurance valid for the whole period of stay in the Republic of Korea; and
 - (j) do not possess a criminal record.

2. The Government of the Republic of Korea may issue to Italian nationals, each year, up to five hundred (500) working holiday visas, unless it determines otherwise. An adjustment to the number of working holiday visas issued per annum shall not be regarded as a formal amendment to this Agreement and shall be confirmed through the diplomatic channel.

3. The Government of the Republic of Korea will permit the Italian nationals who possess valid working holiday visas to enter and stay in its territory for a total period not exceeding twelve (12) months from the date of entry and allow them to engage in employment as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their travel funds. The permit of stay for the working holiday visa is neither extendible nor convertible into a different kind of permit of stay.
4. Italian nationals who have entered the Republic of Korea with working holiday visas may work for a total period not exceeding six (6) months with the same employer. Korean legislation relating to work and social security shall apply to Italian nationals working in the Republic of Korea under this Agreement.
5. Italian nationals entering the Republic of Korea under this Agreement shall comply with the laws and regulations in force in the Republic of Korea during their stay and shall not engage in employment that is contrary to the purpose of the working holiday visa. Holders of working holiday visas are not allowed, during their stay, to engage in permanent employment.

ARTICLE 3

General Provisions

1. The Contracting Parties shall endeavor to encourage youth, cultural and community organizations in their respective countries to provide appropriate assistance to the nationals of the other country who have entered its territory with working holiday visas.
2. The Contracting Parties shall exchange, upon the entry into force of this Agreement, information concerning their legislation relevant to the application of this Agreement.
3. The Contracting Parties shall communicate with each other, as need be,

regarding any amendments to the legislation referred to in paragraph 2 of this Article.

4. Each Contracting Party has the right to refuse the entry into its territory or to expulse from its territory those nationals of the other country holding working holiday visas if such persons are considered undesirable.
5. This Agreement shall be applied in conformity with the laws and regulations in force in each country and, for the Italian Republic, also in conformity with the applicable European Union legislation.

ARTICLE 4

Suspension of the Agreement

Either Contracting Party may temporarily suspend the implementation of this Agreement, in whole or in part, for reasons of public security, public order or public health. Any such suspension, and the lifting thereof, shall be notified immediately to the other Contracting Party through diplomatic channels.

ARTICLE 5

Dispute Resolution

Any dispute arising from the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultations or negotiations between the Contracting Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 6

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the notifications by which the Contracting Parties have notified each other that their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed.

ARTICLE 7
Amendment

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Contracting Parties at any time. Any such amendment shall be concluded in written form through the diplomatic channels and enter into force following the same procedure as set out in Article 6 above.


ARTICLE 8
Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting Parties. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notification of termination at least six (6) months in advance.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Soul on April 30, 1992, in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA

